

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

"ZELATA VERDE"

Art. 1 – Costituzione

E' costituita l'associazione di volontariato "Zelata Verde", di seguito denominata Associazione.

L'Associazione ha sede in Bereguardo – frazione Zelata – via Cavagna Sangiuliani 12/b.

L'Associazione agisce nei limiti della legge quadro del volontariato 266/91 e della LR 1/2008.

Art. 2 – Scopi dell'Associazione

L'Associazione non persegue finalità di lucro e ispira le sue scelte ai seguenti scopi :

- tutelare le caratteristiche rurali, ambientali e architettoniche della frazione di Zelata di Bereguardo
- valorizzarne le peculiarità, attraverso proposte concrete di miglioramento e abbellimento dell'abitato e del suo circondario
- migliorarne la qualità della vita della frazione attraverso opportune azioni e proposte all'amministrazione comunale
- impedire lo snaturamento della frazione a causa di interventi immobiliari e/o viabilistici atti a stravolgerne l'aspetto e le caratteristiche
- promuovere ogni attività che abbia come scopo la protezione e la tutela della frazione

La struttura associativa dell'Associazione è finalizzata a garantire la sua democraticità e la partecipazione dei soci.

Art. 3 – Attività

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione può svolgere le seguenti attività :

- a) promuovere e organizzare ogni forma di volontariato attivo, al fine di salvaguardare e/o recuperare l'ambiente naturale, il paesaggio e i beni culturali anche in collaborazione con enti e associazioni aventi fini istituzionali compatibili con il presente Statuto
- b) svolgere attività di manutenzione, pulizia e custodia di aree verdi, beni monumentali e/o culturali, parchi giochi, giardini pubblici con annessi impianti sportivi e di svago di uso pubblico, ambienti naturali
- c) organizzare corsi e incontri di educazione ambientale, il risanamento di strutture urbane e zone agricole, la bonifica di ambienti naturali, il rimboschimento e il recupero di terre incolte
- d) organizzare attività di fruizione attiva del territorio, come – a titolo esemplificativo – gite, escursioni e altre forme di attività per estendere la conoscenza di zone di interesse ecologico, storico e naturalistico di preferenza nei territori limitrofi
- e) organizzare riunioni, seminari, dibattiti, convegni e corsi; redigere e diffondere studi tramite pubblicazioni e ogni altro mezzo di comunicazione; promuovere rapporti in Italia e all'estero con enti e associazioni, cooperative e movimenti organizzati
- f) promuovere e organizzare attività commerciali e produttive marginali volte al perseguimento degli scopi sociali quali ad esempio vendita di prodotti agricoli biologici, gadget e materiali informativi, viveri o bibite, libri e pubblicazioni
- g) assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività ivi compresa la stipulazione di collaborazioni con organizzazioni italiane ed estere ovvero la promozione e/o la partecipazione in altre associazioni e fondazioni che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità
- h) promuovere modelli di sviluppo e stili di vita compatibili con l'ambiente

Per raggiungere le proprie finalità, l'Associazione si avvale delle sue risorse specifiche.

Art. 4 – Soci dell’Associazione – Criteri di ammissione

Fanno parte dell’Associazione donne e uomini che condividono i principi fondamentali del presente statuto, si impegnano a mettere a disposizione la loro competenza e professionalità per l’Associazione e a rispettare le decisioni democratiche assunte e che siano in regola con il versamento della quota annuale.

Le attività svolte dai soci sono a titolo gratuito. Al socio possono essere soltanto rimborsate dall’Associazione le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata nei limiti precedentemente determinati.

Il Consiglio Direttivo può nominare “soci onorari” uomini e donne che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell’organizzazione.

Possono iscriversi all’Associazione anche persone giuridiche e enti di fatto che partecipano alla vita associativa attraverso una persona fisica da essi designata quale rappresentante con apposita deliberazione dell’istituzione interessata.

Art. 5 – Criteri di ammissione e di esclusione dei soci

Sono soci tutti coloro che ricevono la tessera dell’Associazione a fronte del regolare pagamento dell’annuale quota associativa.

Lo status di socio – una volta acquisito – ha carattere permanente e può venire meno per : persistente violazione degli obblighi statutari; espulsione qualora il comportamento del socio sia in contrasto con i principi e le finalità dell’Associazione o ne danneggi gravemente l’immagine e gli obiettivi.

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario.

Art. 6 – Diritti e doveri dei soci

I soci hanno il dovere di

- Osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali
- Versare il contributo annuale associativo stabilito dall’Assemblea
- Svolgere le attività preventivamente concordate
- Mantenere un comportamento conforme e coerente con il presente Statuto

I soci hanno diritto di

- Partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota annuale) e di votare direttamente
- Conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali
- Partecipare alle attività promosse dall’Associazione

Art. 7 – Organi sociali dell’Associazione

Gli organi sociali dell’Associazione sono

- L’Assemblea dei soci e delle socie
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Vice Presidente
- Il Segretario
- Il Tesoriere

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite.

Consiglio Direttivo e Presidente durano in carica 2 anni.

I componenti del Consiglio Direttivo e il Presidente possono essere riconfermati.

Art. 8 – Assemblea dei Soci e delle Socie

L’Assemblea composta da tutti i soci e le socie dell’Associazione può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo o dal Presidente. La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

L'Assemblea Straordinaria viene convocata per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello statuto, lo scioglimento e la liquidazione del patrimonio dell'Associazione.

I soci con personalità giuridica e gli enti di fatto partecipano all'Assemblea attraverso una persona a ciò delegata con delega scritta del legale rappresentante.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo dei soci: in tal caso, l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

Art. 9 – Convocazione dell'Assemblea dei Soci

L'avviso di convocazione è inviato ai soci e reso pubblico nella sede sociale almeno dieci giorni prima della data stabilita e deve contenere l'indicazione di prima e seconda convocazione e, se trattasi di Assemblea Ordinaria o Straordinaria, l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'Assemblea.

In prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci. In seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci.

La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono adottate con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

Le Assemblee Straordinarie sono valide in prima convocazione con la presenza di $\frac{3}{4}$ degli associati e in seconda convocazione con la metà più uno degli associati e deliberano con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

Art. 10 – Compiti dell'Assemblea Ordinaria dei Soci

Compiti dell'Assemblea Ordinaria dei Soci e delle socie sono :

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo
- discutere, definire ed approvare gli indirizzi generali delle attività dell'Associazione e del bilancio preventivo per l'anno successivo su proposta del Consiglio Direttivo
- approvare la relazione delle attività e del rendiconto economico (bilancio consuntivo) dell'anno precedente
- esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio per motivi di urgenza
- deliberare su ogni altro oggetto che lo statuto non attribuisca ad altri organi associativi

Per ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle Assemblee dei soci.

Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 11 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un minimo di cinque ed un massimo di undici componenti. Resta in carica due anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Presidente è un componente di fatto del Consiglio.

Il Consiglio si riunisce – su convocazione del Presidente – ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei componenti lo ritenga necessario.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.

Le riunioni del Consiglio sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio.

Art. 12 – Compiti del Consiglio Direttivo

Compete al Consiglio Direttivo :

- eleggere il Presidente

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, che lo statuto non attribuisca all'assemblea
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci
- deliberare in merito all'esclusione dei soci
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza
- istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori, qualora non siano soci, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee dei soci ed esprimere un voto consultivo
- nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'organizzazione, il Direttore deliberando i relativi poteri.

Il Consiglio può delegare al Presidente l'ordinaria amministrazione.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio, a seguito di dimissioni, effettuate nel corso del biennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Art. 13 – Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti.

Il Presidente :

- è il legale rappresentante del Circolo nei confronti di terzi ed in giudizio
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e Privati, rilasciandone liberatorie quietanze
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva

Art. 14 – Vice Presidente

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte agli aderenti, ai terzi e ai pubblici ufficiali, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni spettano ad un consigliere designato dal Consiglio Direttivo.

Art. 15 – Compiti del Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.

Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura l'attività di carattere patrimoniale, economica e amministrativa dell'Associazione, mantiene le scritture contabili e predispose i bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione. E' dispensato dal prestare cauzione.

Art. 16 – Compiti del Segretario

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.

Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura l'attività burocratica dell'Associazione, archivia la documentazione delle varie attività e provvede al tesseramento annuale.

Art. 17 – Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituita da :

- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione

- eventuali fondi di riserva costituiti con gli eventuali avanzi di esercizio
- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio

Le entrate dell'Associazione sono costituite da :

- quote associative
- contributi dei soci per le spese relative alle finalità istituzionali dell'Associazione
- contributi di privati
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche
- contributi di organismi internazionali
- donazioni e lasciti testamentari
- rimborsi derivanti da convenzioni
- rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore
- ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio

Art. 18 – Rendimento economico finanziario

Il rendiconto economico finanziario annuale comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea dei soci per la sua approvazione entro il trenta aprile dell'anno successivo. Il rendiconto economico finanziario, oltre ad una sintetica descrizione della situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione delle attività istituzionali poste in essere da quelle commerciali e/o produttive marginali, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi, lasciti ricevuti e del patrimonio dell'Associazione.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essere direttamente connesse. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura o rete di solidarietà.

Art. 19 – Modifiche allo Statuto e scioglimento dell'Associazione

Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate all'Assemblea dal Presidente e/o dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria.

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione può essere proposta dal Consiglio e approvata dall'Assemblea straordinaria dei soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'Assemblea, secondo quanto disposto dall'art. 5, comma 4 della legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

Art. 20 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge n ° 266 dell'11 agosto 1991, alla legislazione regionale sul volontariato e alle loro successive modifiche.

p. l'Associazione Zelata Verde

Il Presidente